

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2833 del 17/05/2024
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati di cui alla parte quarta, titolo V, del D.Lgs. 152/06. Sito : "Area ex ATEG", Via B. Buozzi 21, località Cadriano, GRANAROLO DELL'EMILIA. Individuazione Responsabile della Contaminazione di cui all'art 244 del D.Lgs 152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2909 del 16/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

**Oggetto: Bonifica Siti Contaminati di cui alla parte quarta, titolo V, del D.Lgs. 152/06. Sito :“Area ex ATEG”, Via B. Buozzi 21, località Cadriano, GRANAROLO DELL'EMILIA.**

**Individuazione Responsabile della Contaminazione di cui all’art 244 del D.Lgs 152/2006.**

## **IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

### **Visti:**

- Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” Parte IV Titolo V “Bonifica di Siti Contaminati” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la determina DDG n. 99/2023, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di proroga del conferimento alla Dr.ssa Patrizia Vitali dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE;

### **Premesso che:**

- con PG/2021/168297 del 2/11/2021 il Proprietario dell'area Edgardo Solieri, per conto anche dei comproprietari Paola Solieri e Stefano Solieri, ha notificato superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1 col B e Tabella 2 allegate alla parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152-2006, in regime di responsabilità di cui all'art. 245 del medesimo decreto (proprietario non responsabile);
- con DET-AMB-2022-1157 del 9/3/2022 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmesso con PG/2021/170707 del 5/11/2021 in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 21/12/2021 (resoconto verbale agli atti con PG/2021/198903 del 22/12/2021);
- con DET-AMB-2023-2306 del 5/5/2023 è stata approvata l'Analisi di Rischio sito-specifica trasmessa con PG/2022/206308 del 16/12/2022 in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 23/2/2023 (resoconto verbale agli atti con PG/2023/38511 del 3/3/2023);

### **Dato atto che:**

- l’area in esame, ubicata presso via Bruno Buozzi n.21 nel Comune di Granarolo dell’Emilia, frazione Cadriano (BO), è attualmente di proprietà dei Sigg. Edgardo, Paola e Stefano Solieri. Sulla stessa era ubicata la ditta Ateg S.r.l. (in precedenza Otton-Crom s.n.c. e Otton-Crom s.a.s.) che svolgeva attività di

cromatura e nichelatura di semilavorati in ferro;

- nel settembre 2019 la ditta Ateg S.r.l. ha dichiarato la cessazione dell'attività e a far data dal 20/10/2020 è stata dichiarata fallita, quindi l'attività attualmente è dismessa;
- sui suoli sono stati eseguiti 4 carotaggi per ogni punto identificato come potenzialmente inquinato (totale 8 carotaggi) da cui sono stati prelevati n. 13 campioni di terra che non hanno restituito superamenti, mentre riguardo alle acque sotterranee sono stati realizzati n.5 piezometri fino ad una profondità di circa - 6 m. I campioni prelevati hanno restituito superamenti delle CSC per i parametri Nichel e Manganese (tab. 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006);
- con le risultanze della caratterizzazione e la successiva elaborazione dell'Analisi di rischio il sito è stato individuato come Contaminato sotto l'aspetto ambientale (non conformità ai POC) rendendo di conseguenza necessaria la bonifica dello stesso;
- nel documento di Analisi di Rischio si asserisce che considerato che il suolo superficiale e profondo nell'intorno degli scavi risultano conformi alle CSC per tutti i parametri ricercati, e che gli unici superamenti delle CSC sono stati rilevati nella falda superficiale limitatamente a Nichel e Manganese, composti non volatili, secondo l'approccio metodologico dell'analisi di rischio non risultano attivi percorsi di esposizione per il bersaglio umano e pertanto lo stesso è conforme ai target sanitari;
- il precedente, con PG/2024/20731 del 02/02/2024, ha comunicato la rimozione della sorgente di contaminazione primaria svolta nei mesi di ottobre e novembre 2023, tramite la realizzazione di una trincea in corrispondenza delle linee di scarico delle acque e dei fanghi delle lavorazioni di nichelatura e cromatura nella porzione interna ed esterna del capannone;
- quest'ultima zona è stata identificata come sorgente di contaminazione e lo scavo eseguito ha confermato la presenza di materiale fortemente inquinato da Nichel e Cromo. La contaminazione ha raggiunto una profondità di circa 1,2 - 1,4 metri, come confermato anche dalle analisi geochimiche eseguite sui campioni prelevati nei sondaggi, per una larghezza pari a circa 0,8 metri;

#### **Considerato che:**

- con PG/2022/193632 del 21/11/2022 e PG/2022/161847 del 03/10/2022 sono stati richiesti i contributi di ARPAE APAM e degli Enti interessati finalizzati all'individuazione del Soggetto Responsabile dell'inquinamento ai sensi del c. 2 dell'art. 244 del Dlgs 152/06 e s.m.i. ;
- il contributo del Comune di GRANAROLO DELL'EMILIA (pervenuto agli atti con PG/2023/23014 del 08/02/2023) riporta che nel sito in oggetto operava la ditta ATEG srl, almeno a partire dall'anno 2001 e non risultano altre istanze ambientali presentate antecedentemente al 2001 per l'immobile in oggetto, se non istanze edilizie presentate dal proprietario;
- il contributo di ARPAE - APAM (pervenuto agli atti con PG/2024/64689 del 8/4/2024) esprime che,

sulla base delle informazioni acquisite, la contaminazione rilevata nei terreni e nelle acque sotterranee, relativamente ai parametri nichel e cromo, è stata cagionata dall'attività di trattamento superficiale dei metalli (nichelatura e cromatura conto terzi) esercitata nell'area, individuando come sorgente primaria di contaminazione la rete fognaria interna ed esterna al fabbricato che, a causa di una inadeguata gestione, ha rilasciato nelle matrici ambientali terreno e acque sotterranee reflui industriali non trattati;

● tenuto conto che da una ricerca svolta mediante consultazione dell'archivio della CCIAA di Bologna, risulta che sul sito oggetto del presente atto abbia operato la medesima società, con denominazioni e ragioni sociali variate nel tempo: la ditta risulta costituita in data 31/03/1964 con la denominazione OTTON-CROM s.n.c., trasformata in società in accomandita semplice in data 03/11/1981 e successivamente in società a responsabilità limitata con la denominazione ATEG srl in data 21/10/1994 e infine ATEG S.R.L. IN LIQUIDAZIONE a far data dal 29/07/2019;

#### DETERMINA DI

1. **Individuare**, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come Responsabili della contaminazione i Legali Rappresentanti succedutisi per le ditte OTTON CROM s.n.c., OTTON CROM s.a.s. e ATEG s.r.l., in virtù del nesso di causalità come determinato in premessa tra le attività svolte nel sito e le contaminazioni riscontrate;
2. **Disporre** che le operazioni di bonifica dovranno essere intraprese dai soggetti individuati come Responsabili, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
3. **Prendere Atto** che i proprietari dell'area, estranei alle attività ivi svolte e non responsabili della contaminazione, si sono attivati procedendo, con oneri propri, alla caratterizzazione, alla redazione dell'analisi di rischio ed alla rimozione della sorgente primaria di contaminazione, fatta salva ogni possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti individuati come responsabili;
4. **Indicare** all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
5. **Disporre** la trasmissione del presente atto al precedente Solieri Edgardo, ai legali rappresentanti delle ditte individuate come corresponsabili, al curatore fallimentare della ditta ATEG srl in Liquidazione e ai soggetti interessati al presente procedimento amministrativo;
6. **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art.

9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

per LA RESPONSABILE  
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA  
**Patrizia Vitali**

L'INCARICO DI FUNZIONE  
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
**Paola Cavazzi**<sup>1</sup>  
*(lettera firmata digitalmente)*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021 poi prorogati con D.D.G. n. 100/2023 e D.D.G. n.27/2024.

<sup>2</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**